

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Indicazioni "di massima"

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Codice civile 1176

Derivante dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti

- Il professionista, generalmente, è responsabile anche per colpa lieve
- Si ha colpa quando l'evento, non voluto dal soggetto, è imputabile a negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza a leggi e regolamenti
- Se la prestazione del professionista implica la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità sussiste solo in caso di dolo o colpa grave
- Nell'adempiere alla sua prestazione, il professionista deve usare la diligenza ordinaria richiesta nella sua attività
- Per ottenere il risarcimento del danno, il cliente o committente deve provare di essere stato danneggiato
- Il professionista, per evitare la condanna, deve dimostrare di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi professionali specialistici
- Le prescrizione, di regola, è decennale

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE

Codice civile 2043

Ricorre allorché non sia ravvisabile un rapporto contrattuale diretto tra il cliente e il professionista, ma questi sia legato ad una struttura cui il professionista stesso faccia capo, questa volta attraverso a un rapporto contrattuale

1. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale (o "aquiliana") è subordinato all'esistenza dei seguenti elementi:
 - una condotta dolosa o colposa del professionista
 - un danno
 - un nesso di causalità tra condotta e danno
 - dolo o colpa del danneggiante
2. La responsabilità extracontrattuale prescinde dall'esistenza di un vincolo contrattuale o obbligatorio
3. Le principali differenze con la responsabilità contrattuale sono le seguenti:
 - il danneggiato deve provare, oltre all'esistenza del danno e del rapporto di causalità, anche la colpa del professionista
 - in materia di responsabilità contrattuale sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta del danneggiante
 - la prescrizione è quinquennale